

Unione Comuni Modenesi Area Nord

(Provincia di Modena)



Oggetto CONVENZIONE :

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'U.C.M.A.N. DEL SERVIZIO TRIBUTI

Data Stipula | 30/01/2004

Repertorio n. | 1/R

Contraenti :

COMUNE DI SAN PROSPERO - COMUNE DI SAN POSSIDONIO -- COMUNE DI SAN
FELICE SUL PANARO -- COMUNE DI MIRANDOLA -- COMUNE DI MEDOLLA --
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA -- COMUNE DI CAVEZZO -

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep.n.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI
AREA NORD DEL SERVIZIO TRIBUTI

Il giorno trenta gennaio duemilaquattro

(30/01/2004), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente convenzione, tra i signori:

- SABBATINI Alberto, nato a Medolla (MO) l'8 aprile 1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 29.1.04, dichiarata immediatamente eseguibile;

- MANTOVANI Ivano, nato a Mirandola (MO) il 15 gennaio 1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- RINALDI Enzo, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), via Roma n. 85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- COSTI Luigi, nato a Frassinoro (MO) il 10 maggio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- CESTARI Mauro, nato a San Felice Sul Panaro (MO) il 5 settembre 1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (MO) (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BULGARELLI Barbara, nata a San Possidonio (MO) il 29 maggio 1962, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), via Martiri della Libertà n.14, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- FREGNI Volmer, nato a San Prospero (MO) il 23 maggio 1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), via Roma n.85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.7 del 30.1.2004,

dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso:

* che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

* che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al Servizio Tributi, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

* che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.7 del 30.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio di Tributi, già gestito in forma associata mediante apposita convenzione facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 2 - Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni trasferite comprende:

a) L'attività di gestione degli attuali tributi comunali:

L'attività di gestione imposta comunale sugli immobili;

L'attività di gestione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

L'attività di gestione tassa occupazione suolo pubblico o canone occupazione suolo pubblico;

L'attività di gestione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani o tariffa rifiuti;

L'attività di gestione imposta comunale imprese arti e professioni (per le competenze pregresse);

L'attività di gestione i tributi che eventualmente saranno istituiti da apposite successive norme.

La gestione dei sopra elencati tributi comprende, a titolo meramente esemplificativo:

- la tenuta delle banche dati relative alle dichiarazioni e ai versamenti;
- l'applicazione uniforme della normativa tributaria;
- l'erogazione di servizi ai cittadini finalizzati alla semplificazione degli adempimenti tributari;
- il presidio continuo delle basi imponibili tributarie mirato all'equità fiscale.

b) La gestione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, attivato dai singoli comuni.

È esclusa dal trasferimento la soggettività attiva d'imposta che rimane di competenza dei singoli comuni.

La potestà regolamentare sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni; in ogni caso i Comuni si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare relativamente agli aspetti gestionali dei tributi.

Art. 3 - Sede del Servizio Tributi

La sede del Servizio è individuata presso il Comune di Mirandola.

Presso ogni Comune viene istituito uno "Sportello Informatributi Comunale", con funzioni

informative, di assistenza e di supporto ai contribuenti, aperto di norma due giorni a settimana.

La sede centrale del Servizio Tributi potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 4 - Decorrenza e durata della convenzione

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 5 - Flussi informativi

L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.

L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

- a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;
- b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;
- c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare

nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.

Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

Art. 6 - Dotazione organica

Al Servizio Tributi viene attribuita la seguente dotazione organica iniziale:

Comune di provenienza Profilo Professionale Cat. n.

Comune di Mirandola Funzionario Capo Servizio D3 1

(30/36)

Istruttore Contabile-Ragioniere C 3

Istruttore Contabile

(assunzione a tempo determinato) C 1

Geometra

(incarico professionale) 1

Comune di S. Felice Istruttore Direttivo D1 1

Istruttore Contabile C 1

(18/36)

Comune di Cavezzo Istruttore Amministrativo-Contabile

C 1

Comune di Concordia Istruttore Direttivo D1 1

(18/36)

Istruttore Contabile C 1

(18/36)

Comune di Medolla Istruttore Contabile C 1

(30/36)

Comune di S.Possidonio Istruttore Contabile C 1

Comune di S. Prospero Istruttore Amministrativo C 1

per un numero complessivo iniziale di 14 addetti, distinti in 8 a tempo pieno, di cui uno con rapporto di lavoro a tempo determinato, 5 a tempo parziale e 1 con incarico professionale, che saranno impiegati senza alcun vincolo di provenienza.

La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Il personale della dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attualmente impiegato presso il servizio associato, viene assegnato dai Comuni all'Unione mediante comando.

I comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.

Il personale assunto a tempo determinato e l'incarico professionale elencati nella tabella sopra riportata vengono trasferiti all'Unione.

L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, co.co.co. ecc.).

In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da deter-

minare una turbativa al corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.

Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.

Art. 7 - Capo Servizio

Il responsabile del Servizio Tributi viene individuato nell'attuale Funzionario Capo Servizio Tributi del Comune di Mirandola, già responsabile del Servizio Intercomunale Tributi facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord.

Al Capo Servizio è attribuita la direzione del Servizio; egli ha altresì il compito di:

- * assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui all'art.2;
- * svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;
- * coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- * assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- * gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;

- * mantenere i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- * porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- * garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- * coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- * fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
- * svolgere le funzioni di Funzionario Responsabile dei Tributi, secondo la vigente normativa.

In caso di assenza o di impedimento del Capo Servizio, le relative funzioni vengono svolte dall'Istruttore Direttivo individuato dal Capo Servizio con proprio provvedimento, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza dell'Istruttore Direttivo tali funzioni vengono svolte dal Direttore Generale dell'Unione o suo delegato.

Art. 8 - Beni strumentali

Le attrezzature tecniche e i beni mobili che erano in dotazione alla sede centrale del Servizio Tributi Intercomunale facente capo all'Associazione Comuni Modenesi Area Nord, vengono destinati come segue:

- * quelli di proprietà del Comune di Mirandola, risultanti dall'allegato A, vengono assegnati in comodato gratuito al Servizio Tributi e assunti in carico dall'Unione stessa;
- * quelli acquistati nel periodo della gestione in forma associata, risultanti dall'allegato B, trasferiti in proprietà all'Unione.

In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento dell'Unione, i beni concessi

in comodato gratuito sono automaticamente riconsegnati all'ente proprietario.

I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.

Le spese di allestimento e di gestione delle sedi degli Sportelli Informatributi dei singoli comuni, sono poste a carico di ciascun comune.

Art. 9 - Ripartizione delle spese

Le spese del Servizio Tributi sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento del servizio e per la gestione dei tributi, rimanendo escluse le spese obbligatorie per legge, quali a titolo meramente esemplificativo i compensi al concessionario della riscossione coattiva, il versamento dello 0,6 per mille del gettito ICI all'ANCI-CNC, i rimborsi per tributi non dovuti, il compenso al concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Queste spese fanno carico al bilancio di ciascun Comune aderente.

Tutte le spese di funzionamento e gestione saranno previste, invece, nel bilancio dell'Unione, e saranno ripartite, fatta eccezione per i compensi incentivanti riferiti al recupero dell'ICI che faranno capo a ciascun comune in misura proporzionale all'imposta incassata, mediante il criterio del riparto in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione. In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:

a) Spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun comune cui fa capo il rapporto di impiego.

b) Produttività ICI: i compensi incentivanti relativi al recupero dell'ICI vengono erogati al personale dai comuni cui fa capo il rapporto di impiego e sono posti a carico dei comuni in misura direttamente proporzionale al recupero ICI di ciascuno di essi.

c) Spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: rientrano nelle spese del Servizio Tributi unicamente le spese dello spazio occupato dalla sede centrale, rimanendo, quindi, esclusa la spesa dello spazio degli Sportelli Informatributi Comunali. La spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfetariamente, in euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato.

d) Spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

e) Spese legali per ricorsi in Cassazione, che l'Unione ritiene di sostenere: indipendentemente dal comune che promuove o resiste alla lite, le spese legali saranno anch'esse ripartite proporzionalmente agli abitanti; rimangono a carico dell'Unione anche le spese o le entrate relative alle sentenze di condanna al pagamento delle spese di lite.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel

corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

Art. 10 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento
dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;

- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 15 pagine scritte per intero e n. 13 righe della pagina sedicesima sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A) Elenco beni proprietà del Comune di Mirandola assegnati in comodato;
- B) Elenco beni trasferiti all'Unione in proprietà.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA S.S.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FELICE S.P.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione
a Repertorio.

IL SEGRETARIO

Dott. Alessio Primavera